



IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE 2^a CIVILE

N. 3/2018 V.G.

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso contenente la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositato dalla signora Maria Rosa Crevena, nata a Treviglio (BG), il 11.11.1972, C.F. CRVMRS72S51L400X, con l'assistenza dell'avv. Gianni Turco;

esaminati gli atti allegati;

rilevato che è stata presentata una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, le cui funzioni vengono svolte da un professionista avente i requisiti di legge nominato dal Presidente della II sezione civile del Tribunale di Bergamo, delegato del Presidente del Tribunale;

rilevata la competenza per territorio del Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 9, comma 1 legge n. 3/12, essendo l'istante residente in luogo compreso nella circoscrizione di questo Tribunale;

ritenuto che la proposta di accordo di ristrutturazione sia ammissibile, promanando da persona non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in situazione di sovraindebitamento;



rilevato, quanto al primo aspetto, che seppure la signora Crevena svolgesse attività d'impresa (impresa allo stato cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.1.2018, a seguito di cessazione dell'attività), la stessa non sia fallibile (il che sarebbe in astratto ancora possibile, entro il termine di cui all'art. 10 L.F.), posto che, come risultante *ex actis* ed attestato dall'O.C.C., non risultano superati nel triennio anteriore alla domanda i parametri di cui all'art. 1 L.F.;

rilevato, quanto all'elemento oggettivo della fattispecie, che dalla documentazione allegata all'istanza può chiaramente evincersi l'incapacità della ricorrente di far fronte, con il proprio patrimonio, alle obbligazioni alla stessa facenti capo;

rilevato, sotto altro profilo, che non risulta la ricorrenza delle ipotesi ostative all'ammissibilità della proposta, di cui all'artt. 7, comma 2, lettere da a) a d);

dato atto che sono stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2, 3 e 3 *bis* l. 3/12 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il registro acquisti e corrispettivi dell'impresa per il 2015 (mentre negli esercizi successivi la stessa ha operato in regime forfettario con dichiarazione dei redditi) e l'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

rilevato che l'OCC nominato, dr. Alberto Volpi, ha depositato la relazione sulla fattibilità del proponendo accordo prescritta



dall'art. 9, comma 3 bis della legge 3/12, nel cui ambito ha verificato la veridicità dei dati e delle informazioni acquisite ed ha attestato la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

letto l'art. 10 legge 3/12;

dispone

la convocazione della debitrice davanti a sé per l'udienza del 17 aprile 2018, ore 12.15;

dispone

che la proposta di accordo ed il presente decreto vengano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro il trentesimo giorno antecedente la data dell'udienza, nelle forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12;

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvisando che la



sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti
impignorabili;

assegna

termine sino all'udienza per documentare l'avvenuta presentazione
della proposta all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali a
norma dell'art. 9 primo comma l. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC, dr. Alberto Volpi.

Bergamo, 16 febbraio 2018.

Il giudice

Elena Gelato

